



APPROFONDIMENTI DECRETO RILANCIO

08/06/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

ART. 26 DEL DECRETO RILANCIO: RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

La norma è volta a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni.

Soggetti ammessi: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee, di medie dimensioni, aventi sede legale in Italia e regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

Soggetti esclusi: imprese che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Condizioni richieste: le società per aver accesso alla misura in esame devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni nel caso della misura prevista dal "Fondo Patrimonio PMI", e fino a 50 milioni di euro. Nel caso la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
- Abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto al secondo bimestre 2019, in misura non inferiore al 33%. Nel caso la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
- Abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso al "Fondo Patrimonio PMI" l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.
- Alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
- Regolarità contributiva e fiscale.
- Si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente.
- Non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili.
- Non si trova nelle condizioni di applicazione di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.
- Nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale.
- Solo nel caso di accesso al "Fondo Patrimonio PMI" il numero di occupati è inferiore a 250 unità.

Forma ed entità dell'agevolazione: l'agevolazione consiste in due tipologia di crediti d'imposta, ovvero un credito d'imposta per l'investitore e un credito d'imposta per la società patrimonializzata.

Credito d'imposta per l'investitore

È riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20%, a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

L'investimento massimo del conferimento in denaro, sul quale calcolare il credito d'imposta del 20%, non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile, pari a:

- 800.000 euro per ciascuna società di capitale;
- 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Tali benefici e limiti si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese, con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa, ovvero sono da questa controllate.

Decadenza dal beneficio: la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, prima del 31 dicembre 2023, da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Credito d'imposta per la società patrimonializzata

Alle società di capitali, fermi i requisiti di ammissibilità sopra riportati, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino alla concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Tale credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Decadenza dal beneficio: la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024, da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Operatività della norma: L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno pubblicate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

FONDO PATRIMONIO PMI

Sempre l'art 26 del Decreto Rilancio, come ulteriore misura di sostegno alle PMI e di rilancio del sistema economico produttivo italiano, prevede l'istituzione per l'anno 2020 del "Fondo Patrimonio PMI", affidato a società pubblica, che potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società di capitali aventi i requisiti di ammissibilità alla misura del credito d'imposta sopra illustrato. La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia.

L'emissione di strumenti finanziari è ammessa per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativi all'esercizio 2019. Gli strumenti finanziari sono di rango subordinato. Gli interessi degli strumenti finanziari maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Gli stessi sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli stessi sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggetta a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima del rimborso dei finanziamenti dei soci alla società.

Le caratteristiche, le condizioni e le modalità del finanziamento saranno indicate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.